Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2025/2134(INI)

23.2.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2025
(2025/2134(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Stéphanie Yon-Courtin

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE.....9

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI.....11

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla politica di concorrenza – relazione annuale 2025

(2025/2134(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli da 101 a 109,

– visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)[1],

– visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)[2],

– visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)[3],

– visti gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese[4],

– visti gli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese[5],

– vista la relazione di Mario Draghi, del 9 settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (relazione Draghi),

– vista la sua risoluzione del 10 settembre 2025 "Agevolare il finanziamento di investimenti e di riforme per stimolare la competitività europea e creare un'Unione dei mercati dei capitali (relazione Draghi)"[6],

– vista la relazione di Enrico Letta, del 10 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market – Speed, security, solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e prosperità a tutti i cittadini dell'UE) (di seguito "relazione Letta"),

[1] GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj.
[2] GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj.
[3] GU L 024 del 29.1.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj.
[4] GU C 31 del 5.2.2004, pag. 5.
[5] GU L 265 del 18.10.2008, pag. 6.
[6] Testi approvati, P10_TA(2025)0185.

– vista la relazione di Jörg Kukies e Christian Noyer, del 19 gennaio 2026, dal titolo "Financing Innovative Ventures In Europe" (Finanziare le imprese innovative in Europa),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),

– vista la proposta della Commissione del 21 gennaio 2026 dal titolo "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on digital networks, amending Regulation (EU) 2015/2120, Directive 2002/58/EC and Decision No 676/2002/EC and repealing Regulation (EU) 2018/1971, Directive (EU) 2018/1972 and Decision No 243/2012/EU (Digital Networks Act)" (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali)) (COM(2026)0016),

– vista la sintesi fattuale dei contributi ricevuti nel contesto della consultazione pubblica sulla revisione degli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali e non orizzontali, pubblicata il 29 ottobre 2025,

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 ottobre 2025 dal titolo "Evaluation of the Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 on the EC Treaty to State aid in the form of guarantees" (Valutazione della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie) (SWD (2025) 0330),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 13 ottobre 2025 dal titolo "Executive summary of the evaluation of the Commission Notice on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees" (Sintesi della valutazione della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie) (SWD (2025) 0331),

– visto lo studio della Commissione dal titolo "Ex post evaluation of the implementation and effectiveness of EU antitrust remedies"[7] (Valutazione ex post dell'attuazione e dell'efficacia delle misure correttive antitrust dell'UE),

– visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno[8], (regolamento sulle sovvenzioni estere),

– vista la comunicazione della Commissione del 9 gennaio 2026 dal titolo "Orientamenti riguardanti l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno" (C(2026)0042),

[7] Commissione europea, direzione generale della Concorrenza, *Ex post evaluation of the implementation and effectiveness of EU antitrust remedies* (Valutazione ex post dell'attuazione e dell'efficacia delle misure correttive antitrust dell'UE), 2025, https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/53e9348d-4f11-46ef-9098-526e24313ee8_en?filename=kd0125000enn_ex-post_evaluation_antitrust_remedies_study_e-version.pdf.
[8] GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2560/oj.

– vista la comunicazione della Commissione del 26 febbraio 2025 dal titolo "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025)0085),

– vista la comunicazione della Commissione del 4 luglio 2025 dal titolo "Disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita)" (C(2025)7600),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 4 novembre 2025 che accompagna la comunicazione della Commissione sulla disciplina per gli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita (SWD(2025)0850),

– vista la decisione (UE) 2025/2630 della Commissione, del 16 dicembre 2025, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e che abroga la decisione 2012/21/EU[9] (decisione SIEG) e il relativo allegato,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2026),

A. considerando che la politica di concorrenza dell'UE deve essere lungimirante, promuovere le soluzioni e l'innovazione dell'UE e proteggere i consumatori;

B. considerando che la salvaguardia del mercato unico richiede norme rigorose in materia di concorrenza e resistenza alle influenze esterne, in particolare da parte degli Stati Uniti;

Rivendicare l'autonomia strategica dell'UE attraverso la politica di concorrenza, l'innovazione e la sovranità digitale

1. ricorda il solido quadro dell'UE in materia di concorrenza quale strumento per rafforzare la competitività in tutti i settori; sottolinea che le politiche dell'UE non dovrebbero essere perseguite in modo isolato e che le preoccupazioni in materia di competitività non possono essere interpretate come carenze nella politica di concorrenza; ricorda che le norme dell'UE in materia di concorrenza devono sostenere le politiche dell'UE, come quelle che riguardano l'industria, il commercio, i consumatori e i servizi finanziari;

2. è fermamente convinto che le relazioni Draghi e Letta dovrebbero essere utilizzate come base per definire le priorità nel settore della concorrenza e chiede che sia dato seguito a tali relazioni;

3. sottolinea il ruolo chiave svolto dalla concorrenza nella creazione di alternative al mercato digitale e nella riduzione della dipendenza dai fornitori di paesi terzi; incoraggia la costruzione di infrastrutture chiave per rafforzare l'autonomia e l'innovazione dell'Europa, compresi servizi cloud, infrastrutture di IA (centri dati e

[9] GU L, 2025/2630, 19.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2630/oj.

connettività) e infrastrutture dei mercati finanziari per sostenere la sovranità digitale dell'UE;

4. chiede una preferenza europea nei settori strategici;

5. sottolinea l'importanza di importanti progetti di comune interesse europeo per il finanziamento di grandi progetti strategici dell'UE; invita la Commissione ad abbreviare o accelerare le notifiche, in quanto sono onerose per le piccole e medie imprese (PMI);

6. accoglie con favore l'applicazione del regolamento relativo alle sovvenzioni estere al fine di affrontare le distorsioni causate dagli investimenti esteri; accoglie con favore gli orientamenti sul regolamento relativo alle sovvenzioni estere; suggerisce di affrontare le distorsioni commerciali attraverso il regolamento relativo alle sovvenzioni estere e il controllo degli investimenti esteri diretti insieme agli strumenti tradizionali di difesa commerciale;

Un'autorità europea indipendente garante della concorrenza

7. chiede una vera e propria autorità europea indipendente garante della concorrenza sotto controllo democratico, distinta dal potere esecutivo, per garantire che non vi siano interferenze politiche, e che integri l'antitrust, il controllo delle concentrazioni, gli aiuti di Stato, la politica dei consumatori e l'applicazione delle norme digitali; sottolinea la necessità di personale, competenze e poteri adeguati;

Applicazione del regolamento sui mercati digitali in un contesto di sfide globali

8. esorta la Commissione ad applicare pienamente il corpus di norme dell'UE in materia di concorrenza per salvaguardare l'autonomia normativa dell'Europa dalle pressioni politiche, in particolare da parte degli Stati Uniti;

9. sottolinea che un'applicazione efficace può essere conseguita solo se le norme volte ad affrontare l'abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE) e il regolamento sui mercati digitali funzionano in contemporanea, combinando approcci ex ante ed ex post; invita la Commissione a semplificare e articolare meglio il codice della concorrenza;

10. sostiene l'applicazione a norma del regolamento sui mercati digitali; accoglie con favore le recenti indagini di mercato della Commissione sui fornitori di servizi cloud, come Amazon Web Services e Microsoft Azure, e i suoi due procedimenti contro Google sull'interoperabilità di Android e l'accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dati anonimizzati di Google Search;

11. ricorda che l'applicazione del regolamento sui mercati digitali non è ancora ottimale; suggerisce un finanziamento stabile attraverso una "commissione per il regolamento sui mercati digitali", simile al regolamento sui servizi digitali;

12. chiede che il processo di riesame del regolamento sui mercati digitali, previsto per maggio 2026, sia trasparente, approfondito e ambizioso;

13. esorta la Commissione a considerare l'IA e i servizi cloud come servizi di piattaforma di base nell'ambito del regolamento sui mercati digitali; chiede alla Commissione di includere le PMI nelle consultazioni di riesame del regolamento sui mercati digitali;

14. sottolinea che l'applicazione del regolamento sui mercati digitali si applica a tutti i partecipanti al mercato, indipendentemente dalla nazionalità; prende atto dello status di gatekeeper di Booking e ricorda che le autorità francesi e spagnole hanno sanzionato l'impresa per le sue clausole di parità; esorta la Commissione ad agire con decisione di conseguenza;

Antitrust

15. esorta la Commissione a ricorrere a misure provvisorie per porre fine a qualsiasi pratica che danneggi la concorrenza, in particolare nei mercati digitali in rapida evoluzione; invita la Commissione a modernizzare il regolamento (CE) n. 1/2003 e il regolamento di esecuzione (CE) n. 773/2004 nel suo prossimo riesame, in particolare per quanto riguarda il ricorso a misure provvisorie;

16. ribadisce la necessità di una forte cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza nell'ambito della rete europea della concorrenza;

17. prende atto delle indagini in corso sulle imprese con sede negli Stati Uniti, compresa l'indagine preliminare della Commissione sulle commissioni Visa e Mastercard; invita la Commissione a proseguire tale indagine e ad agire per preservare la concorrenza europea; sottolinea la necessità di rivedere il regolamento sulle commissioni interbancarie per far fronte all'aumento delle commissioni dei circuiti di carte e garantire un mercato competitivo e trasparente per i cittadini europei;

Controllo delle fusioni

18. sottolinea che in Europa non ci sono imprese che operano su vasta scala; ritiene che la scala sia un imperativo strategico dell'UE, come evidenziato dalla relazione Letta, per competere efficacemente sui mercati globali;

19. invita la Commissione ad applicare le politiche di concorrenza in modo dinamico, ad adattarle alle nuove realtà del mercato e ad analizzare gli effetti delle concentrazioni;

20. chiede una revisione ambiziosa degli orientamenti dell'UE sulle concentrazioni affinché siano meglio allineati agli obiettivi della politica industriale e settoriale dell'UE, continuando nel contempo a salvaguardare un elevato livello di benessere dei consumatori; insiste sul fatto che, pur salvaguardando la concorrenza leale, il controllo delle concentrazioni non dovrebbe ostacolare le fusioni paneuropee che creano "campioni dell'UE" in settori chiave quali le telecomunicazioni, le banche, i pagamenti e l'energia;

21. invita la Commissione ad adottare un approccio lungimirante in materia di fusioni, tenendo conto degli incrementi in termini di efficienza, consentendo alle imprese di formare alleanze quando contribuiscono all'innovazione, al clima, alla resilienza e alla sicurezza e riflettono realtà settoriali al di là dei prezzi e delle quote di mercato;

22. ricorda che la concorrenza tutela la scelta dei consumatori; prende atto dell'interesse di Netflix e Paramount ad acquisire Warner Bros e chiede una revisione approfondita delle future fusioni nel settore audiovisivo;

23. invita la Commissione a individuare e prevenire le "acquisizioni killer" (ossia quando un'impresa acquisisce il controllo di un'impresa innovativa per eliminarla come possibile fonte di concorrenza futura) in particolare nel settore dell'IA e in altri settori strategici; esorta gli Stati membri a conferire poteri di "call in" alle autorità nazionali garanti della concorrenza affinché possano esaminare le fusioni e le acquisizioni, qualora ciò non sia già avvenuto;

Aiuti di Stato

24. accoglie con favore la disciplina degli aiuti di Stato per l'industria pulita; chiede che la disciplina degli aiuti di Stato per l'industria pulita sia attuata in modo da garantire un onere minimo per gli Stati membri e impedire loro di partecipare a corse alle sovvenzioni;

25. si attende che il riesame del regolamento generale di esenzione per categoria modernizzi e semplifichi le norme in materia di aiuti di Stato al fine di ridurre la burocrazia e rafforzare la competitività dell'UE;

26. accoglie con favore l'adozione di una decisione SIEG riveduta per consentire agli Stati membri di sostenere progetti di alloggi a prezzi accessibili;

Coinvolgimento del Parlamento

27. deplora la mancanza di informazioni ricevute in merito alla revisione e all'attuazione delle norme in materia di concorrenza; insiste per ricevere tempestivamente tutte le informazioni necessarie ed essere pienamente coinvolto nella revisione e nell'attuazione delle norme in materia di concorrenza;

28. sottolinea la necessità di trasparenza con il Parlamento in merito a tutte le discussioni con i paesi terzi che possono incidere sull'applicazione del regolamento sui mercati digitali;

29. promuove lo scambio delle migliori pratiche nei consessi internazionali, quali la rete internazionale della concorrenza e il comitato per la concorrenza dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE); deplora le opportunità perse come il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti;

°

° °

30. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

A norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, la motivazione è ancora soggetta a modifiche e può essere modificata in prossimità della votazione.

In un'economia globale sempre più frammentata, caratterizzata da pressioni geopolitiche e da una crescente concentrazione del mercato, la politica di concorrenza dell'UE deve non solo garantire una concorrenza effettiva nel mercato unico, ma anche difendere l'autonomia strategica e la sovranità normativa dell'Europa. Le nostre norme devono essere applicate senza compromessi, garantendo che il successo economico sia trainato dall'innovazione, dall'efficienza e dalla scelta dei consumatori piuttosto che dall'abuso di posizione dominante. Le recenti pressioni esterne, in particolare da parte degli Stati Uniti, hanno ripetutamente messo in discussione i nostri quadri, compreso il regolamento sui mercati digitali, e tali interferenze non possono essere tollerate. La politica di concorrenza deve evolversi e diventare lungimirante, sostenendo l'innovazione europea e opponendosi fermamente all'influenza politica esterna. L'Europa non esternalizzerà la propria sovranità: le nostre norme in materia di concorrenza non sono negoziabili e sono applicabili a tutti gli operatori del mercato.

In tale contesto, il nostro corpus normativo in materia di concorrenza rappresenta un pilastro centrale dell'autonomia strategica dell'Europa. L'acquis dell'UE in materia di concorrenza sostiene da tempo obiettivi più ampi dell'Unione consentendo alle imprese di crescere e innovare a condizioni eque. Sulla base delle raccomandazioni delle relazioni Draghi e Letta, la politica di concorrenza deve essere adattata alle nuove realtà del mercato. Ciò include la promozione attiva di condizioni di mercato favorevoli alla tecnologia, basate su norme aperte e infrastrutture interoperabili. In tale contesto, i servizi cloud dovrebbero essere riconosciuti come infrastrutture strategiche europee, fondamentali per la sovranità digitale. Gli importanti progetti di comune interesse europeo devono essere realizzati più rapidamente, attraverso procedure di notifica semplificate o accelerate, in particolare per le PMI. Allo stesso tempo, l'applicazione del regolamento relativo alle sovvenzioni estere è uno strumento importante e necessario per affrontare le distorsioni causate dagli investimenti sostenuti da Stati esteri. L'Europa deve difendere i suoi mercati e il suo vantaggio tecnologico.

Per conseguire tali obiettivi, un'applicazione efficace è essenziale per la credibilità del corpus normativo dell'UE in materia di concorrenza. L'Unione dovrebbe evolvere verso un'autorità europea della concorrenza forte e indipendente sotto il controllo democratico del Parlamento europeo. Tale autorità deve essere separata dal potere esecutivo affinché sia protetta da qualsiasi ingerenza politica, in linea con il modello delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Ciò garantirebbe un'applicazione coerente, imparziale e credibile delle norme in materia di concorrenza nell'UE. Dovrebbe esserle conferito il potere di applicare le norme in materia di antitrust, controllo delle concentrazioni, aiuti di Stato, digitale e politica dei consumatori, nonché essere dotata di risorse umane e finanziarie adeguate.

L'Europa dovrebbe inoltre rafforzare la sua cooperazione internazionale. I partner europei e mondiali dovrebbero avvalersi appieno dei consessi internazionali, quali la rete internazionale della concorrenza e il comitato per la concorrenza dell'OCSE, per promuovere la cooperazione e la convergenza nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza.

Per quanto riguarda il regolamento sui mercati digitali, l'applicazione deve essere rigorosa, indipendente e non negoziabile. Il regolamento sui mercati digitali è indispensabile per

ripristinare la concorrenza nei mercati digitali dominati da potenti gatekeeper. Esso deve applicarsi allo stesso modo a tutti i partecipanti al mercato e salvaguardare l'autonomia normativa dell'Europa da influenze politiche esterne. La solidità del corpus normativo dell'UE in materia di concorrenza dipende dalla collaborazione tra il regolamento sui mercati digitali e le norme sull'abuso di posizione dominante, che combinano l'applicazione ex ante ed ex post. Tuttavia le recenti indagini sui principali fornitori di servizi cloud illustrano tanto la portata quanto la complessità dell'applicazione del regolamento sui mercati digitali. Osserviamo che l'applicazione del regolamento sui mercati digitali rimane disomogenea e richiede un riesame trasparente e approfondito, anche dei servizi cloud e delle interfacce di IA, al fine di designarli come servizi di piattaforma di base. L'applicazione del regolamento sui mercati digitali dovrebbe essere sostenuta da un contributo specifico per le attività di vigilanza, simile al contributo per le attività di vigilanza introdotto a norma del regolamento sui servizi digitali.

Parallelamente, l'applicazione tradizionale delle norme antitrust rimane la spina dorsale della politica di concorrenza e deve essere modernizzata per far fronte al potere di mercato algoritmico e basato sui dati e all'intelligenza artificiale. Il regolamento (CE) n. 1/2003 e le relative norme di attuazione devono essere aggiornati. A tale riguardo, la piena cooperazione nell'ambito della rete europea della concorrenza tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza è più che necessaria. Per quanto riguarda l'applicazione da parte della Commissione, il ricorso a misure provvisorie rimane insufficiente e dovrebbe essere normalizzato per porre fine alle pratiche anticoncorrenziali nei mercati in rapida evoluzione, come il mercato digitale.

Inoltre, anche il controllo delle concentrazioni deve evolvere per rimanere efficace in un contesto di condizioni del mercato mutevoli. Gli orientamenti sulle concentrazioni dovrebbero essere rivisti affinché rispecchino meglio l'innovazione, gli investimenti e la competitività a lungo termine, salvaguardando nel contempo un elevato benessere dei consumatori e prevenendo le acquisizioni killer, in particolare nell'IA e in altri settori strategici. Un approccio lungimirante è particolarmente necessario nei mercati delle telecomunicazioni e audiovisivi. Allo stesso tempo, la mancanza di scala dell'Europa nei settori strategici ne compromette la competitività e la resilienza ed esige un quadro che non ostacoli le fusioni paneuropee e consenta così l'emergere di campioni europei in settori chiave quali le telecomunicazioni, i pagamenti, le banche e l'energia, per poter competere a livello mondiale e garantire l'autonomia strategica dell'Europa. La politica in materia di aiuti di Stato deve inoltre sostenere le transizioni verde e digitale senza frammentare il mercato unico, attraverso la disciplina degli aiuti di Stato nell'ambito del patto per l'industria pulita, un regolamento generale di esenzione per categoria semplificato e importanti progetti di comune interesse europeo efficaci.

Infine, la politica di concorrenza deve essere soggetta a un forte controllo democratico. Il Parlamento europeo deve essere pienamente e tempestivamente coinvolto nella revisione, nell'attuazione e nella dimensione esterna della politica di concorrenza, comprese tutte le discussioni con i paesi terzi che possono incidere sull'applicazione del regolamento sui mercati digitali. La trasparenza e la responsabilità sono essenziali per mantenere la legittimità, la fiducia e il sostegno pubblico a un quadro dell'UE in materia di concorrenza forte e credibile. Le norme dell'Europa sono le nostre norme: gli attori esterni non hanno alcun diritto di veto per quanto riguarda le modalità di applicazione della normativa in materia di concorrenza. La nostra autonomia normativa è una pietra angolare della nostra sovranità strategica e deve essere difesa a tutti i costi.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver incluso nella sua relazione contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di relazione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
BEUC
OVH Cloud
The European Digital Payments Industry Alliance
Mobile Virtual Network Operator (MVNO)
Computer and Communications Industry Association (CCIA)
Forward Global
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale di maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).